

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino (1)

Art. 35 quater

Fondazione Accademia della montagna del Trentino

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Accademia della montagna del Trentino", che persegue gli obiettivi della salvaguardia e della valorizzazione della montagna e della valenza storica, culturale, socio-economica e sportiva delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche, in particolare attraverso:

- a) la promozione del coordinamento dei programmi e delle attività dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di attività in ambiente montano;
- b) la valorizzazione del ruolo dei soggetti che operano nel settore della montagna, anche attraverso la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla qualità ambientale, all'economia compatibile con l'ecosistema;
- c) la realizzazione delle attività educative e dei percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali specificamente legate al mondo della montagna, anche al fine della crescita della qualità dell'offerta turistica del Trentino;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione professionale, anche rivolti all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e la formazione e l'aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006;
- e) la promozione di attività mirate a favorire l'utilizzo da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche provinciali come definite dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate);
- f) la promozione di progetti a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l'accesso a fondi e programmi europei.

2. Per la costituzione della fondazione la Provincia promuove il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nell'ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna ed in particolare la Società degli alpinisti tridentini (SAT), il collegio provinciale delle guide alpine, il collegio provinciale dei maestri di sci e le rispettive associazioni, l'associazione dei gestori di rifugio del Trentino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e l'Università degli studi di Trento, nonché di altri soggetti che condividono le finalità di cui al comma 1.

3. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, compresi quelli di proprietà della Provincia autonoma di Trento che la stessa ritiene di conferire, e da dotazioni finanziarie conferite dai soci fondatori nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiscono alla fondazione. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione una somma di 80.000 euro. La Provincia può concorrere alle spese per l'attività della fondazione nei limiti di quanto stanziato in bilancio per tali finalità.

4. La Provincia può stipulare accordi di programma per la programmazione e lo svolgimento delle attività che faranno riferimento alla struttura di proprietà provinciale al passo del Tonale, denominata "Scuola provinciale per addetti agli sport della montagna", e per la realizzazione di obiettivi e di interventi di interesse comune ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività da svolgere, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati.

5. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

- a) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;
- b) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;
- c) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;
- d) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione ⁽³³⁾.